



Decreto n. 38/23



# Tribunale ordinario di Taranto

## Presidenza

Via Marche s.n. - tel. 099-7343258/259

[presidente.tribunale.taranto@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.taranto@giustiziacert.it) - [segrpresid.tribunale.taranto@giustizia.it](mailto:segrpresid.tribunale.taranto@giustizia.it)[prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it) - [tribunale.taranto@giustizia.it](http://tribunale.taranto@giustizia.it)

Taranto, 4 aprile 2023

**OGGETTO: formazione dell'elenco dei mediatori familiari, previsto dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c. - istituzione del relativo Comitato.**

La Presidente del Tribunale

### Premesso che:

- il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" (di seguito denominato d.lgs. 149/2022), ha novellato significativamente anche le disposizioni attuative del codice del rito introducendo, per quanto qui interessa, il Capo I-bis (denominato "dei mediatori familiari") del Titolo II e, segnatamente, le norme di seguito indicate;
- l'art. 12-bis disp. att. c.p.c., in base al quale *Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari*;
- l'art. 12-ter disp. att. c.p.c., il quale prevede che:
  - a) *l'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale*;
  - b) *l'elenco è permanente e ogni quattro anni il comitato suddetto provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater ovvero è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio*;
  - c) *per la vigilanza, si applicano gli articoli 19, 20 e 21 disp. att. c.p.c., in quanto compatibili*;
- gli artt. 12-quater e 12 quinquies disp. att. c.p.c. individuano i requisiti per l'iscrizione e la forma della relativa domanda, come di seguito specificato, ferma restando la possibilità di assumere informazioni ai sensi dell'art. 17 disp. att. c.p.c.

### Rilevato che:

- la funzionalità del comitato suddetto è legata alla tempestiva designazione, da parte delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero

dello sviluppo economico (oggi denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy), di un mediatore che esercita la propria attività nel circondario di questo tribunale;

- occorre pertanto sollecitare tale designazione, al fine di rendere operativo il comitato, anche in vista della eventuale sottoscrizione di un regolamento che ne disciplini in dettaglio le attività.

### INVITA

le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (sezione II) a comunicare, a mezzo pec all'indirizzo [prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it) il nominativo di un mediatore che esercita l'attività nel circondario di questo tribunale, destinato a comporre il comitato, individuandolo d'intesa fra loro.

### INVITA

i professionisti interessati a presentare le domande di iscrizione nell'elenco in oggetto, utilizzando il modello allegato, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 12 quater e 12 quinquies disp att. c.p.c., a mezzo pec, all'indirizzo [prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it).

### RAMMENTA CHE

- 1) possono chiedere l'iscrizione nell'elenco, coloro che:
  - a) siano iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  - b) siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
  - c) siano di condotta morale specchiata;
- 2) gli aspiranti all'iscrizione dovranno farne domanda al presidente del tribunale, dichiarando, a pena di inammissibilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
  - a) la cittadinanza italiana;
  - b) la residenza nel circondario del tribunale di Taranto;
  - c) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, o l'assenza di condanna a pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
  - d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
  - e) l'assenza di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;
  - f) la data di iscrizione all'associazione professionale di mediatori familiari autorizzata a rilasciare *l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi*, in quanto inserita nella sezione II dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  - g) gli estremi (data, titolo ed ente erogante) della formazione nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
- 3) alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
  - a) estratto dell'atto di nascita;
  - b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  - c) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
  - d) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.4;
  - e) titoli e documenti attestanti la formazione e la specifica competenza dell'aspirante.

**DISPONE**

il presente decreto:

- sarà comunicato: al Procuratore della Repubblica in sede; alla Presidente della prima sezione civile; al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto; alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- sarà pubblicato nel settore novità del sito web del tribunale, unitamente all'allegato, nonché in apposita sezione (da intitolarsi "Elenco Mediatori Familiari") che sarà inserita nell'ambito dei "servizi per il professionista".



La Presidente del Tribunale

*Rosa Anna Depalo*